

San Marino, 7 Agosto 1981/1680 d.F.R.

n.2861/Cc/15/Aa/596

Ill.mo Signor Ambasciatore,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera del 3 corrente - Prot.n. 3833 - del seguente tenore:

"Signor Segretario di Stato,

ho l'onore di informare Vostra Eccellenza che le competenti Autorità italiane, accogliendo la richiesta contenuta nella Sua nota n. 1473/Cc/15/Aa/596 del 1° Giugno 1981, concernente il Decreto Ministeriale 27/5/1981 che rende obbligatorio un deposito nella misura del 30% sui pagamenti in valuta per le importazioni, hanno fatto presente che la materia potrà essere regolamentata secondo la procedura che viene indicata qui di seguito:

1) I depositi previsti del 30% a carico degli importatori sammarinesi ai sensi del D.M. 27 maggio 1981, potranno essere effettuati presso qualsiasi Banca agente italiana della Provincia di Forlì ed accentrati presso la filiale della Banca d'Italia di Forlì che potrà così avere esatta e costante nozione dell'ammontare delle dette operazioni.

2) L'ammontare delle importazioni in San Marino, calcolato con approssimazione, può essere annualmente definito nella misura di cinquanta miliardi di lire. Pertanto l'ammontare massimo dei depositi è valutabile in L. 3.750.000.000., poichè concerne il 30% del valore delle importazioni ed i depositi hanno la durata di tre mesi.

Prevedendo un aumento delle importazioni e dei relativi costi; detto importo può essere ragionevolmente portato a L.4.000 milioni.

3) Entro detto limite di 4.000 milioni, la Banca d'Italia di Forlì provvederà a trasferire immediatamente i depositi effettuati dagli importatori sammarinesi alle banche della Repubblica di San Marino che a loro volta li metteranno a disposizione esclusivamente del Governo sammarinese per le relative esigenze di cassa. I depositi accedenti i 4.000 milioni di cui sopra saranno trattenuti dalla Banca d'Italia di Forlì.

./.

S.E.

Dott. Vittorino ROTONDARO

Ambasciatore della Repubblica Italiana

SAN MARINO

4) Allo scadere di 90 giorni, si procederà alla restituzione dei singoli depositi ripercorrendo a ritroso lo stesso iter di andata e cioè le Banche sammarinesi restituiranno i depositi alla filiale della Banca d'Italia, questa alle Banche agenti e queste infine agli importatori sammarinesi. Onde rendere quanto più rapido possibile lo svolgimento delle operazioni sopracitate la Banca d'Italia inviterà le Banche agenti a dare immediata esecuzione ai relativi trasferimenti.

Se il Governo della Repubblica di San Marino concorda su quanto precede, la presente lettera e quella di assenso che Vostra Eccellenza si compiacerà di farmi avere costituiranno un accordo in materia fra i due Stati^o.

Ho l'onore di comunicare che il Governo della Repubblica di San Marino concorda con quanto precede.

Sono lieto dell'occasione per rinnovarle, Signor Ambasciatore, gli atti della mia più alta stima.

IL SEGRETARIO DI STATO
(Giordano Bruno Reffi)